



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



8a GIORNATA NAZIONALE DELL'INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

*I nuovi scenari della sicurezza
tra evoluzione professionale,
nuovi approcci metodologici,
emergenza sanitaria*

I PROFESSIONISTI ANTINCENDIO E L'EMERGENZA COVID-19

ELISABETTA SCAGLIA

GDL SICUREZZA CNI

Piattaforma webinar Fondazione CNI **venerdì 23 ottobre 2020**



PUNTIAMO L'OBIETTIVO



SUI PROFESSIONISTI ANTINCENDIO



Chi sono?

- ✓ Ingegneri
- ✓ Architetti
- ✓ Periti Industriali
- ✓ Geometri





Chi sono?

DISTRIBUZIONE PROFESSIONISTI ANTINCENDIO PER CATEGORIE

Aggiornato a GIUGNO 2020

Fonte dei dati: Sito ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

CATEGORIE PROFESSIONALI	n° di professionisti antincendio in regola con l'aggiornamento obbligatorio ⁽¹⁾	distribuzione % di professionisti antincendio in regola con l'aggiornamento obbligatorio ⁽¹⁾	n° tot professionisti antincendio sospesi ⁽²⁾	% professionisti antincendio sospesi ⁽²⁾	n° professionisti antincendio iscritti (in regola o sospesi)
ORDINI INGEGNERI	27'039	63,59 %	22'032	48,3 %	49'071
ORDINI ARCHITETTI	6'163	14,49 %	11'743	25,7 %	17'906
COLLEGI PERITI INDUSTRIALI	4'775	11,23 %	3'685	8,1 %	8'460
COLLEGI GEOMETRI	4'351	10,23 %	6'388	14,0 %	10'739
ORDINI CHIMICI	140	0,33 %	446	1,0 %	586
ORDINI AGRONOMI/FORESTALI	24	0,06 %	301	0,7 %	325
COLLEGI PERITI AGRARI	18	0,04 %	253	0,6 %	271
COLLEGI AGROTECNICI	11	0,03 %	789	1,7 %	800
TOTALE	41'907	100 %	45'637	100 %	88'267

Note:

⁽¹⁾ Comprende la somma dei professionisti antincendio che hanno iniziato il secondo quinquennio di riferimento e dei professionisti antincendio che non hanno completato il primo quinquennio di riferimento.

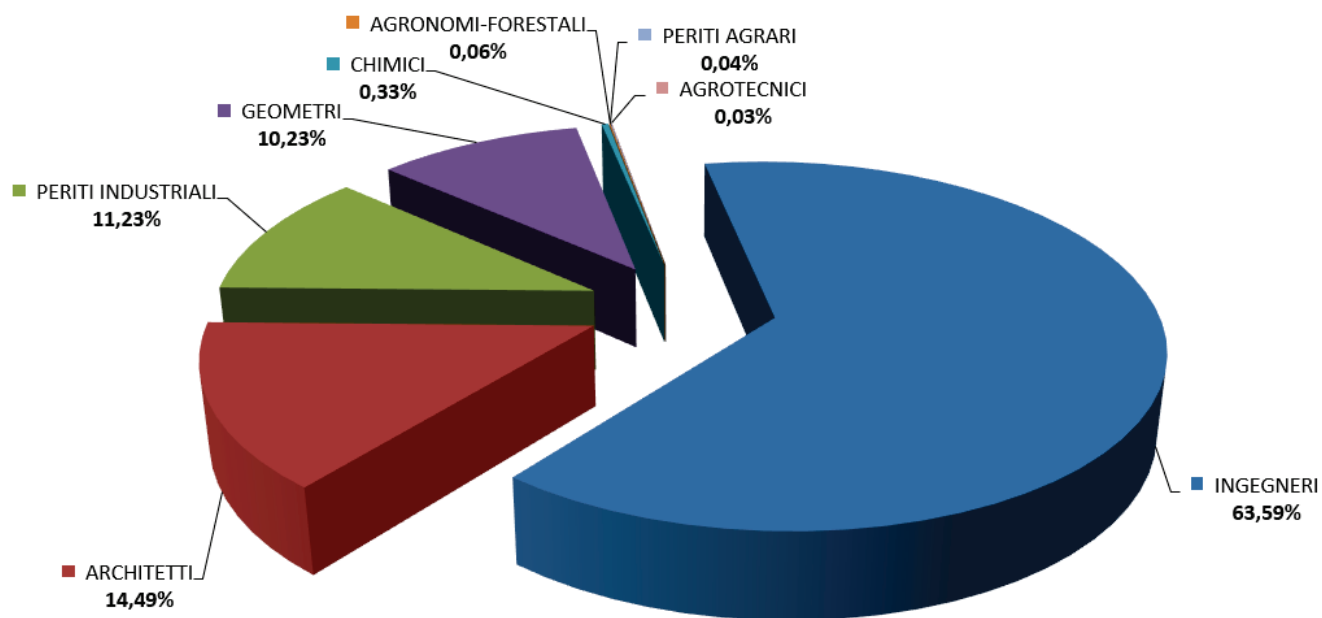
⁽²⁾ Comprende anche una quota di professionisti antincendio virtualmente sospesi (in quanto non in regola con l'aggiornamento obbligatorio) ma non ancora effettivamente sospesi dall'ordine/collegio di appartenenza.

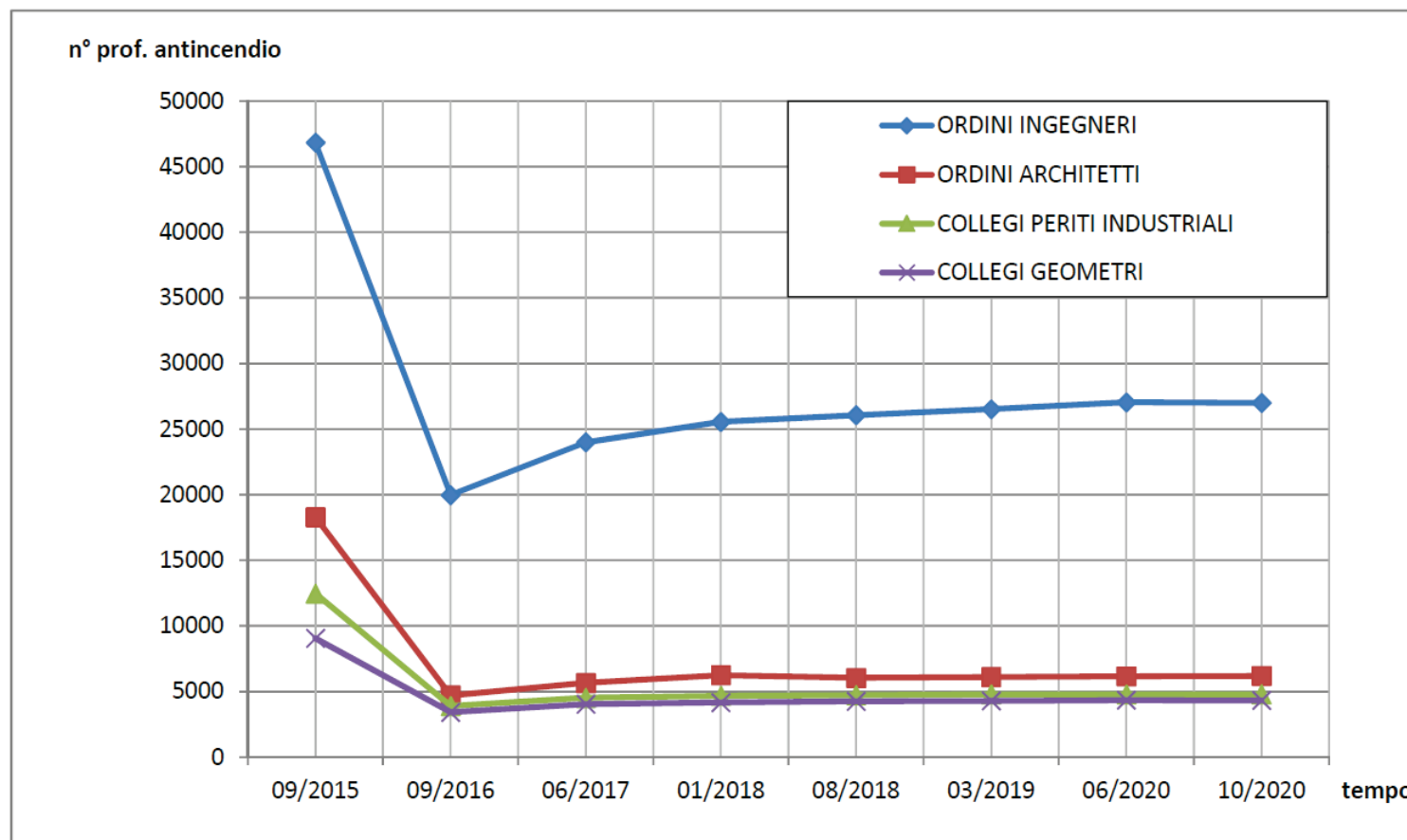




Chi sono?

Distribuzione percentuale professionisti antincendio in regola per ogni categoria





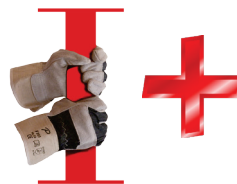
* Data di entrata in vigore del DM 7 giugno 2016 che prevede l'aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno.



ANDAMENTO CRONOLOGICO

	09/2015	09/2016	06/2017	01/2018	08/2018	03/2019	06/2020	10/2020
ORDINI INGEGNERI	46851	19980	24000	25556	26071	26525	27039	26999
ORDINI ARCHITETTI	18291	4706	5651	6249	6045	6115	6163	6191
COLLEGI PERITI INDUSTRIALI	12467	3896	4521	4664	4738	4781	4775	4787
COLLEGI GEOMETRI	9069	3426	4038	4163	4255	4295	4351	4324

	06/2020				
	totale in regola	iscritti prima del 26/06/2016*		nuovi iscritti (iscritti dopo il 26/06/2016*)	
ORDINI INGEGNERI	26999	22434	83,1%	4565	12,5%
ORDINI ARCHITETTI	6191	5172	83,5%	1019	11,7%
COLLEGI PERITI INDUSTRIALI	4787	4272	89,2%	515	7,8%
COLLEGI GEOMETRI	4324	3649	84,4%	675	10,0%



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

settembre 2019

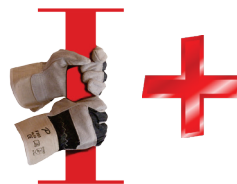
SONDAGGIO SUL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

la più recente riforma strutturale delle tecniche di prevenzione incendi, il DM 03/08/2015 entrata in vigore nel Novembre 2015.

Già nel 2016 il Consiglio Nazionale Ingegneri realizzò il primo sondaggio per testare la conoscenza ed il gradimento del Codice di prevenzione incendi

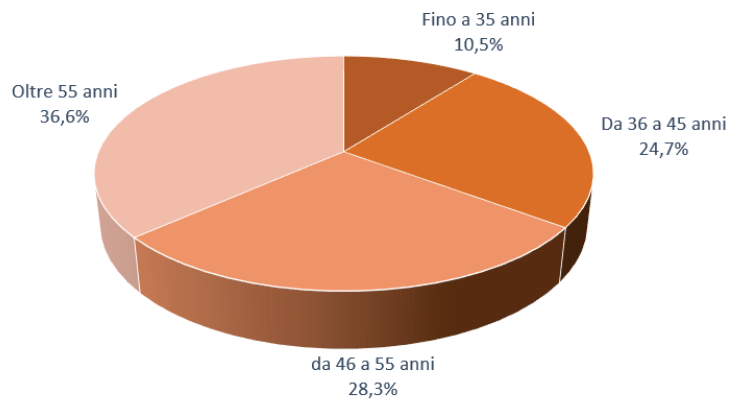
il **Codice** è stato oggetto di un **nuovo** sondaggio che ne ha analizzato tutti gli elementi cruciali nonché il suo grado di applicabilità e di **conoscenza** (indirizzato solo ai colleghi professionisti antincendio)



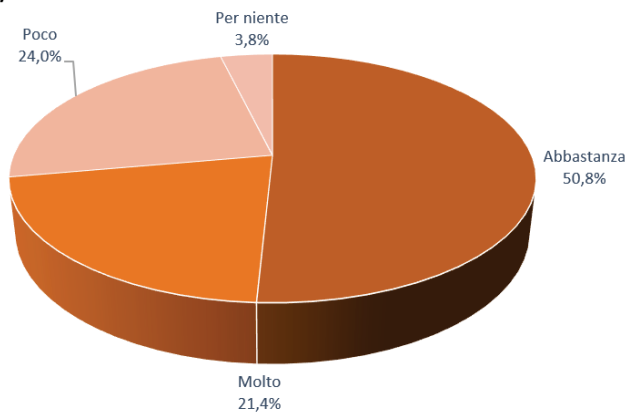


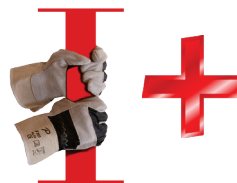
CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Distribuzione per età del campione (val.%)



Pensi che la formazione offerta dagli Ordini contribuisca alla comprensione ed applicazione del Codice? (val.%)

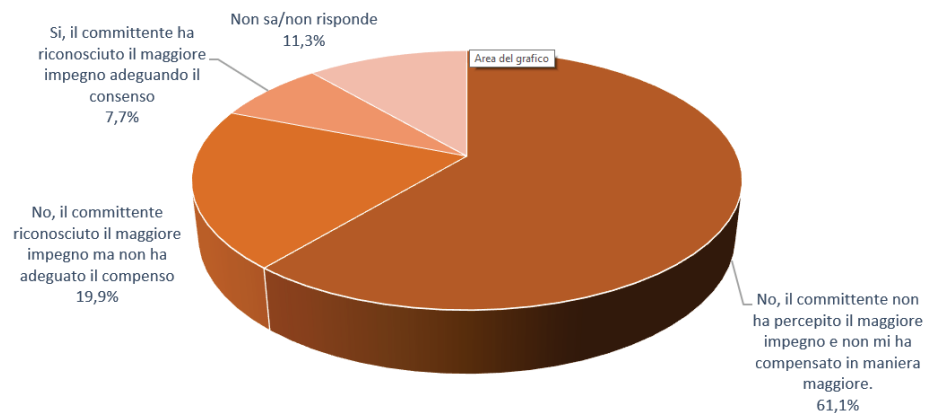




CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

settembre 2019

Sei riuscito ad ottenere un maggiore riconoscimento economico e professionale progettando con il Codice? (val.%)



COMUNICAZIONE

AGGIORNAMENTO CONTINUO





LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

strumento per il calcolo preventivo dell'impegno e della responsabilità derivanti dallo svolgimento di tutte le prestazioni professionali di prevenzione incendi.

L'esigenza nasce dalla consapevolezza che:

- la disciplina della prevenzione incendi si è recentemente arricchita di **nuove responsabilità e prestazioni**, il cui impegno deve essere stimato e riconosciuto in fase di incarico;
- nei **lavori pubblici** (*Decreto parametri - DM 17 giugno 2016*) non esiste un criterio esaustivo di calcolo dell'importo a base d'asta.

GTT4

Alla stesura delle linea guida hanno collaborato:

Coordinatori:

- Marco Di Felice (GdL Sicurezza CNI)
- Remo Vaudano (Consigliere CNI, GdL parametri del CNI)

Componenti del GTT.4:

- Pietro Li Castri (Ordine di Palermo)
- Giuseppe Coluccia (Ordine di Lecce)
- Roberto Masciopinto (Ordine di Bari)
- Emanuele Barogi (Ordine di Rimini)
- Matteo Mometti (Ordine di Brescia)
- Paolo Bresci (Ordine di Firenze)
- Elisabetta Scaglia (Ordine di Torino)
- Luca Anoardo (Ordine di Monza-Brianza)





LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO



- esigenza dei professionisti antincendio di disporre di **riferimenti parametrici completi e univoci a livello nazionale**
- fornire uno **strumento di facile utilizzo**, accessibile anche alle stazioni appaltati pubbliche e private
- **svincolo del calcolo dell'onorario dall'importo dei lavori e dal valore dell'opera**
- consapevolezza che in molti casi (soluzioni alternative, FSE, deroghe) **l'impegno e la responsabilità professionale sono inversamente proporzionali all'importo dei lavori** di adeguamento antincendio



LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

il carico di responsabilità non è più correlabile all'importo dei lavori.



Consequente all'avvento della **sussidiarietà** ed il frequente ricorso ai metodi dell'**approccio prestazionale** e della fire safety engineering (FSE),

l'adozione dei **metodi avanzati di progettazione** (FSE, soluzioni alternative del Codice, norme internazionali, ecc.) **producono una riduzione dell'importo dei lavori di adeguamento**: l'incremento dell'onorario corrisponde quindi ad un risparmio nelle opere di messa a norma.



LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

La **progettazione con il Codice di prevenzione incendi** (DM 03/08/2015) è più impegnativa rispetto alle regole tecniche prescrittive.

Le **soluzioni alternative** richiedono maggiore impegno ed esperienza rispetto alle soluzioni conformi.

Le **certificazioni e dichiarazioni** (CERT_REI, DICH_IMP, DICH_PROD, CERT_IMP, Dich. non aggravio) da allegare all'asseverazione/SCIA comportano spesso un impegno ed una sorveglianza in corso d'opera, paragonabile ad una vera e propria assistenza specialistica al direttore dei lavori.





LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

La soluzione che concilia le esigenze deve possedere diversi requisiti:



- **strumento volontario** e non vincolante (linea guida)
- non configurare l'elusione di una riproposizione tariffaria
- **validità e diffusione a livello nazionale** (CNI)
- **facile utilizzo**, anche da parte dei RUP non esperti in prevenzione incendi
- **completezza**: contemplare tutte le prestazioni di ingegneria antincendio.



LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

La «*Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio*»

stima l'impegno professionale definendo un *valore di riferimento*

corrispondente agli oneri derivanti da:

- carico di responsabilità del professionista
- tempo dedicato allo svolgimento della prestazione
- compensi accessori, ogni altro onere.



LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

I parametri (*valore caratteristico dell'attività G_i*), che costituiscono il cuore della linea guida, sono stati oggetto di numerosi test di precisione ed affidabilità.

Ovvia una variabilità dei risultati della linea guida, per l'eterogeneità del mercato dei servizi a livello territoriale (committenza privata), sia per la naturale maggiorazione degli importi a base d'asta (committenza pubblica), passibili di riduzione in sede di offerta.



LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

Si è scelto di inserire nella linea guida solo le prestazioni strettamente
affidenti agli obblighi di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011,
escludendo le prestazioni di altra natura (rilievi, restituzioni grafiche,
incarichi di RSPP, piani di sicurezza, DVR, progettazioni esecutive,
collaudi ordinari, ecc.) che possono trovare in altre sedi ed altri
documenti un utile riferimento per il calcolo dei relativi parametri.



LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

LINEA GUIDA CNI PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO V.0.1.0.1

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

TIPO DI INCARICO

☒ FASE 1 - FASE 2 - PROGETTAZIONE, ASSISTENZA AI LAVORI E SCIA AI FINI ANTINCENDIO
☐ FASE 3 - RINNOVO

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW

1 CARATTERIZZARE L'ATTIVITA':

Selezionare il parametro Principale ed inserire la quantità richiesta

Potenza 250 kW

2 Scegliere il tipo di incarico

☒ Progettazione ☐ A.L. e/o SCIA ☐ Incarico Completo

L'incarico completo si ha quando al professionista viene affidato sin da subito sia la progettazione che la direzione dei lavori fino alla SCIA

Parametro 0 = 31,622776

3 Scegliere l'attività Soggetta (Allegato 1 - DPR 15/1/2011)

74

Valore di riferimento per la sola progettazione 42

PROGETTAZIONE

Tipo di attività

☐ Normata secondo il D.M. 3.8.2015
☒ Normata secondo regola prescrittiva
☐ Non Normata

Soluzioni in FSE

☐ Soluzioni progettate in FSE
N. Scenari

Richieste aggiuntive

☐ Richiesta di Deroga

Valore di riferimento per la fase di progettazione = 42

Riepilogo Attività

Attività	Descrizione	VP	Var[%]
----------	-------------	----	--------

Variazione % Variazione % in aumento o diminuzione

Elimina Calcola totale Totale



LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

LINEA GUIDA CNI PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO V.0.1.0.1

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

TIPO DI INCARICO

☒ FASE 1 - FASE 2 - PROGETTAZIONE, ASSISTENZA AI LAVORI E SCIA AI FINI ANTINCENDIO

☐ FASE 3 - RINNOVO

Scegliere l'attività Soggetta
(Allegato 1 - DPR 151/2011)

75

Valore di riferimento per la sola AL e/o SCIA 120

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2

1 CARATTERIZZARE L'ATTIVITA':

Selezionare il parametro Principale ed inserire la quantità richiesta

Superficie 1200 m²

Selezionare il secondo parametro

Numero di Piani Interrati PI

Selezionare l'ultimo parametro

Automobili
Rotabili

Categoria Attività

☐ A ☒ B/C

2 Scegliere il tipo di incarico

☐ Progettazione ☒ A.L. e/o SCIA ☐ Incarico Completo

L'incarico completo si ha quando al professionista viene affidata sin da subito sia la progettazione che la direzione dei lavori fino alla SCIA

3 ASSISTENZA AI LAVORI (AL) e/o SCIA

☒ [B1] - Incarico di Assistenza ai Lavori ☒ [B4] - Asseverazione per SCIA

Verifiche e certificazioni

☐ [B2.1] - CERT.REI Analitico numero di elementi strutturali da certificare

☒ [B2.2] - CERT.REI Tabellare 3

☐ [B3] - CERT.IMP numero di impianti da certificare

☐ [B5] - Dichiarazione di Non Aggravio Rischio Incendio

Valore di riferimento per fase di AL e/o SCIA 120

Parametro G = 80,49844

Vai al riepilogo

Aggiungi attività

Riepilogo Attività

Attività	Descrizione	VP	Var[%]
☐ 75	Autorimesse pubbliche e pri...	120	

Variazione % in aumento o diminuzione

Elimina

Calcola totale

Totale



LINEA GUIDA PER LE PRESTAZIONI DI INGEGNERIA ANTINCENDIO

In conclusione:



- opportunità di crescita professionale nella disciplina della prevenzione incendi
- l'investimento necessita di un riconoscimento economico proporzionato alla prestazione
- la nuova linea guida CNI offre questa occasione e necessita di una adeguata promozione e diffusione tra i committenti e le stazioni appaltanti



PREVENZIONE INCENDI E COVID-19

RIASSUNTO DI PROROGHE, DEROGHE E RINVII

N.º
269



Mod. 3 PC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06/16362513/0 - email: prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it



CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 253

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PREVENZIONE INCENDI E COVID-19

RIASSUNTO DI PROROGHE, DEROGHE E RINVII

> Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, **Legge 24 aprile 2020, n. 27** di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"*.

- Art. 4 comma 2 – "Disciplina delle aree sanitarie".

Dispone che le **opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e** alla assistenza anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19 **possano essere eseguite in deroga, sino al termine dello stato di emergenza** deliberato dal Consiglio dei Ministri, anche agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in quanto il **rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**



PREVENZIONE INCENDI E COVID-19

RIASSUNTO DI PROROGHE, DEROGHE E RINVII

- Art. 103 comma 1 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza".

Dispone che, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, **pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si debba tenere conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020** (termine prorogato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23), con riferimento, quindi, **ai procedimenti ed ai controlli di cui del D.P.R. 151/2011, nonché quelli previsti dal D.Lgs. 105/2015 (c.d. Grandi rischi).**



PREVENZIONE INCENDI E COVID-19

RIASSUNTO DI PROROGHE, DEROGHE E RINVII

Art. 103 comma 2 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza".

Prevede che tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, **in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020**, conservino la loro **validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza** ivi **comprese le segnalazioni certificate di inizio attività e le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del D.P.R. 151/2011.**



PREVENZIONE INCENDI E COVID-19

RIASSUNTO DI PROROGHE, DEROGHE E RINVII

La Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, in data 09/09/2020

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID -19: richiesta conferma ulteriore differimento scadenze in materia di sicurezza antincendio.

NON ammessa la ulteriore proroga a partire dal 15/10/2020





PREVENZIONE INCENDI E COVID-19

RIASSUNTO DI PROROGHE, DEROGHE E RINVII



90 giorni dopo il 31/07/2020

Dalla data del **31/10/2020** chi non abbia provveduto all'aggiornamento obbligatorio risulterà

SOSPESO





PREVENZIONE INCENDI E COVID-19

RIASSUNTO DI PROROGHE, DEROGHE E RINVII

> Gazzetta Ufficiale n. 238 del 25 settembre 2020, **Ordinanza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 15 settembre 2020** *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, (Ordinanza n. 702)"*.

- Art. 1 comma 3 – "Misure per l'edilizia scolastica".

Consente, **limitatamente all'anno scolastico ed educativo 2020/21**, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attività didattica o educativa, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica, mantenendo ferme le normative di carattere sanitario, di sicurezza antincendio e antisismica.



PREVENZIONE INCENDI E COVID-19

RIASSUNTO DI PROROGHE, DEROGHE E RINVII

> Supplemento Ordinario n. 37 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, **Legge 13 ottobre 2020, n. 126** di conversione, con modificazioni del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*.

- Art. 32 comma 6-bis – "Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021".

Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, al fine di consentirne il tempestivo e ordinato avvio, autorizza gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ad acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, **anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza**, e i dirigenti scolastici ad acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dall'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, **purché siano rispettate le norme sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08)**.



PREVENZIONE INCENDI E COVID-19

RIASSUNTO DI PROROGHE, DEROGHE E RINVII

- Art. 63-bis comma 2 – “Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio”.

Rinvia di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri **il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019**, recante “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.



PREVENZIONE INCENDI E COVID-19

RIASSUNTO DI PROROGHE, DEROGHE E RINVII

Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) che all'articolo 63-bis ha stabilito la proroga dei termini per l'adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione al decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019. Il termine per l'attuazione delle misure stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019 è rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza.

Quindi le scadenze per gli adeguamenti degli edifici di civile abitazione sono le seguenti:

- al **6 maggio 2021** per l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale di emergenza (scadenza non prorogata);
- al **31 luglio 2021** per i rimanenti adempimenti.

PREVENZIONE INCENDI E COVID-19



grazie

studiotecnico.scaglia@gmail.com